



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 29/03/2017

OGGETTO: "Regolamento per l'erogazione dei contributi assistenziali" - Adeguamento della misura del "minimo Vitale" per il periodo 01/04/2017 - 31/03/2018

Onere: € 0 = IVA compresa.

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ricordato che il vigente "Regolamento per l'erogazione dei contributi assistenziali", approvato con deliberazione consiliare n. 22890/474 del 17/6/1982 e successive modificazioni, al Tit. III: "Entità dell'intervento per quanto attiene al minimo vitale" statuisce che l'ammontare del "minimo vitale" venga annualmente stabilito, con decorrenza 1° aprile, sulla base della seguente tabella:

capo famiglia	importo mensile determinato in misura pari alla pensione minima INPS, in atto al mese di gennaio per i lavoratori dipendenti, decurtata del 10%
2° membro	importo mensile pari all'80% di quello del capo famiglia
3° membro	importo mensile pari al 30% di quello del capo famiglia
4° membro	importo mensile pari al 30% di quello del capo famiglia
5° membro e successivi	quota mensile pari a € 41,00 pro-capite

agli importi così risultanti vanno aggiunti:

- il canone d'affitto
 - la spesa per il riscaldamento
 - le spese condominiali
-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 208 del 29/02/2016, esecutiva a' sensi di legge, con cui si stabiliva, tra l'altro:

- di determinare, nella misura appresso indicata, l'entità del "minimo vitale" per il periodo 1/4/2016 - 31/3/2017:
 - € 452,00 per il capo famiglia
 - € 362,00 per il 2° componente
 - € 136,00 per il 3° componente
 - € 136,00 per il 4° componente
 - € 41,00 per il 5° componente e per i successivi
- di confermare in € 155,00 la somma da aggiungere all'importo derivante dal calcolo del "minimo vitale", per le prestazioni di assistenza domiciliare, in considerazione delle spese aggiuntive che gravano sull'utenza (anziani, adulti, inabili)
- di confermare, come segue, la misura massima delle spese detraibili dai conteggi reddituali:
 - spese di affitto max € 410,00 mensili
 - spese di riscaldamento max € 60,00 mensili

spese di condominio max € 60,00 mensili

- di confermare, come sotto riportato, gli importi previsti al Tit. VII lettera b) del vigente Regolamento:

- importo massimo erogabile a persona per singolo buono	€ 150,00
- importo massimo erogabile a persona nel mese	€ 250,00
- importo massimo erogabile a persona nell'anno solare	€ 1.000,00

Preso atto che dal 1° gennaio 2017 la pensione minima INPS, per i lavoratori dipendenti, ammonta a € 501,89 per cui, in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento, il "minimo vitale", a decorrere dall'1/04/2017, dovrà essere stabilito in:

€ 452,00 per il capo famiglia
(€ 501,89 - 10% = € 451,70 arrotondato a € 452,00)

€ 362,00 per il 2° membro
(80% di € 452,00 = € 361,60 arrotondato a € 362,00)

€ 136,00 per il 3° e 4° membro
(30% di € 452,00 = € 135,60 arrotondato a € 136,00)

5° membro e successivi : quota mensile pari a € 41,00

Atteso che le spese sotto specificate rimangono fissate nelle misure massime stabilite con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 208 del 29/02/2016:

- spese di affitto	max € 410,00 mensili
- spese di riscaldamento	max € 60,00 mensili
- spese di condominio	max € 60,00 mensili

Ritenuto altresì di confermare in € 155,00 la somma da aggiungere all'importo derivante dal calcolo del "minimo vitale", per le prestazioni di assistenza domiciliare;

Considerato che l'adeguamento della misura del "minimo vitale" deriva dalla mera applicazione delle modalità di conteggio fissate nella Tabella di cui al Tit. III lett. a) del già citato Regolamento, sulla base quindi degli aumenti conseguiti dalle pensioni minime INPS e non comporta alcuna modifica del Regolamento stesso

DETERMINA

1. di dare atto che in riferimento alla deliberazione del C.C. n. 474/1982, per quanto in premessa specificato:

A) gli importi economici del "minimo vitale" per il periodo 1/4/2017 - 31/3/2018, sono così rideterminati:

€	452,00	per il capo famiglia
€	362,00	per il 2' componente
€	136,00	per il 3' componente
€	136,00	per il 4' componente
€	41,00	per il 5' componente e per i successivi;

B) restano confermate le disposizioni assunte con i provvedimenti citati nelle premesse e di seguito riportate:

a) la misura massima da computarsi per le sotto indicate spese:

- spese di affitto	max €	410,00	mensili
- spese di riscaldamento	max €	60,00	mensili
- spese di condominio	max €	60,00	mensili

b) la somma di € 155,00 da aggiungere all'importo derivante dal calcolo del "minimo vitale" per le prestazioni di assistenza domiciliare, in considerazione delle spese aggiuntive che gravano sull'utenza (anziani, adulti, inabili)

c) gli importi previsti dal Tit. VII lettera b) del vigente Regolamento:

- importo massimo erogabile a persona per singolo buono	€	150,00
- importo massimo erogabile a persona nel mese	€	250,00
- importo massimo erogabile a persona nell'anno solare	€	1.000,00

2. di dare atto inoltre che gli importi perequativi di cui al 6° comma del Tit. III del Regolamento vigente, nel periodo 1/4/2017 - 31/3/2018, non vengono determinati, data l'esigua differenza intercorrente tra gli aumenti che in detto periodo conseguiranno le pensioni minime INPS per i lavoratori dipendenti e l'ammontare degli aumenti che nello stesso periodo conseguiranno le pensioni sociali e quelle di invalidità civile.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA